


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA		
PROV. N.	90/627	
DEL	22/11	2018
TIT. CL.	V	6
CONVENZIONI N.	690	2018



**UNIVERSITÀ DI MESSINA**



**COMUNE DI MESSINA**

**PROTOCOLLO D'INTESA PER TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO**

TRA

L'Università degli studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n.1, codice fiscale n.80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, nato a Messina il 04.07.1946

E

Il Comune di Messina con sede legale in P.zza Unione Europea, codice fiscale n. 00080270838 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dall'On. Giuseppe Buzzanca, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 02.01.1954

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il (soggetto ospitante) Comune di Messina si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2

- 1 - Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
- 2 - Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- 3 - Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base al Protocollo Intesa viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenete:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
- le strutture aziendali (stabili, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.

Art.3

- 1 – Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1 – Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante "gestione per conto" (legge 808/70) nonché per la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2 – Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia del Protocollo di intesa di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

1 – Il presente Protocollo di intesa decorre dalla data della firma, ha durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una della parti entro tre mesi dalla scadenza a mezzo raccomandata a.r.

Messina li. 18 APR. 2011

Per l'Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

Prof. *Francesco Tomasello*

Per il Comune di Messina

IL SINDACO

On. *Giuseppe Bazzanca*